



# LICEO SCIENTIFICO STATALE “Fulcieri Paulucci di Calboli”

Via Aldo Moro, 13 - 47121 FORLÌ

Tel 0543-63095

e-mail: [fops040002@istruzione.it](mailto:fops040002@istruzione.it)

casella di posta elettronica certificata: [fops040002@pec.istruzione.it](mailto:fops040002@pec.istruzione.it)

C.F. 80004540409

**Cod. Scuola FOPS040002**

Codice Univoco dell'Ufficio per fatturazione elettronica: UFFPDX

## REGOLAMENTO DELLE MODALITA' DI SVOLGIMENTO IN VIA TELEMATICA DELLE SEDUTE DEGLI ORGANI COLLEGIALI DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA

### Articolo 1 - Oggetto

Per “*riunione in modalità telematica*” si intende la seduta degli Organi Collegiali scolastici, nella quale i componenti partecipano a distanza. La partecipazione on-line, nelle varie modalità e tecnologie possibili, deve avvenire secondo le modalità di cui ai successivi articoli.

### Articolo 2 - Requisiti per le riunioni telematiche

Le adunanze devono svolgersi in video/audio-conferenza, mediante l'utilizzo di tecnologie telematiche che permettono, al contempo:

- a) la percezione diretta e uditiva dei partecipanti;
- b) l'identificazione di ciascuno di essi, anche attraverso una procedura di “appello” per verificarne le presenze;
- c) la possibilità di intervenire, nonché il diritto di voto in tempo reale sugli argomenti affrontati nella discussione.

Gli strumenti tecnologici utilizzati per lo svolgimento in via telematica delle sedute degli organi collegiali scolastici, devono assicurare:

- a) la riservatezza della seduta, ove necessario;
- b) il collegamento simultaneo tra i partecipanti su un piano di parità;
- c) la visione degli atti della riunione e/o lo scambio – anche mediante l'invio in data precedente alle sedute degli OO.CC. (mediante avvisi mezzo circolari interne, posta elettronica e/o sistemi informatici di condivisione dei file) di documenti pertinenti per le riunioni stesse;
- d) la contemporaneità delle decisioni;

e) la sicurezza dei dati e delle informazioni.

Ai componenti è consentito collegarsi da qualsiasi luogo che assicuri il rispetto delle prescrizioni del presente articolo, purché non pubblico né aperto al pubblico. Nelle riunioni a distanza, ai fini della validità della seduta e delle delibere, devono essere rispettate le prescrizioni contenute nel presente regolamento.

### **Articolo 3 - Convocazione delle sedute a distanza**

Nell'avviso di convocazione (attraverso la pubblicazione sul sito WEB istituzionale di apposita circolare o attraverso diretto invio agli interessati per posta elettronica), deve essere specificato che la seduta avviene tramite strumenti telematici, indicando la modalità operativa di partecipazione. Al fine di consentire in ogni caso la conoscibilità degli atti della riunione a tutti i partecipanti, è comunque possibile - preventivamente o contestualmente alla seduta – l'utilizzo di posta elettronica istituzionale o di sistemi informatici di condivisione di files in modalità *cloud*.

### **Articolo 4 – Validità e svolgimento delle sedute a distanza**

Per la validità delle sedute in modalità telematica restano fermi i requisiti di validità richiesti per l'adunanza ordinaria:

- a) regolare convocazione di tutti i componenti con l'elenco degli argomenti indicati all'o.d.g.;
- b) partecipazione della maggioranza almeno dei convocati (*quorum strutturale*). Ai fini della determinazione del predetto quorum strutturale, dal numero dei componenti l'organo, si sottraggono coloro che abbiano giustificato con comunicazione scritta la loro assenza;
- c) raggiungimento della maggioranza dei voti richiesta dalle norme di riferimento (*quorum funzionale*).

Nell'ipotesi in cui, all'inizio o durante lo svolgimento della riunione, il collegamento di uno o più componenti risulti impossibile o venga interrotto per problemi tecnici, se il numero legale è assicurato la riunione può comunque svolgersi, dando atto dell'assenza giustificata del/i componente/i impossibilitato/i a mantenere attivo il collegamento. In caso di problemi di connessione durante una votazione, in mancanza di possibilità di ripristino del collegamento in tempi brevi, il Presidente dell'O.C. dichiara nulla la votazione e dispone l'aggiornamento in data da destinarsi della riunione stessa. In tal caso restano comunque valide le deliberazioni adottate fino al momento della sospensione della seduta.

### **Articolo 5 - Espressione del voto e verbalizzazione delle sedute**

Nel caso in cui si preveda la delibera dell'Organo Collegiale su specifici punti all'ordine del giorno, ogni partecipante alla seduta a distanza deve esprimere il proprio voto attraverso opportuni mezzi tecnici connessi all'utilizzo della piattaforma in uso oppure, nel caso in cui ciò non fosse possibile, nominativamente anche via chat. Oltre a quanto previsto dalle norme vigenti, nel verbale della riunione a distanza devono essere indicati i nominativi dei componenti presenti, accertati anche attraverso una procedura di appello nominativo sulla base di apposito elenco predisposto dalla segreteria.

Il verbale viene redatto da un collaboratore del dirigente scolastico (collegio docenti), dal coordinatore di classe o suo delegato (sessioni di scrutinio) o da un segretario nominato a turno fra la componenti docenti (Consiglio di Istituto) ad inizio seduta e sottoscritto dallo stesso e dal Presidente dell'organo

collegiale. Qualora non si ritenga opportuno o non sia possibile effettuare la registrazione della seduta, il verbale verrà redatto successivamente nelle forme ordinarie.

### **Articolo 6 - Entrata in vigore e durata**

Il presente regolamento entra in vigore a far data dalla pubblicazione dello stesso sul sito WEB dell'Istituzione [www.liceocalboli.edu.it](http://www.liceocalboli.edu.it) in "Albo on-line", nella sez. "Amministrazione Trasparente > Atti Generali" ed infine in "Scuola > Regolamenti di Istituto".

Della presente deliberazione verranno informati tutti i componenti degli organi collegiali scolastici tramite la pubblicazione sul sito web dell'istituzione scolastica (sezione "Albo on-line"). La possibilità di effettuare sedute in via telematica degli organi collegiali potrà essere mantenuta anche dopo la data di cessazione dello stato emergenziale deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, come possibile alternativa alle sedute in presenza.

### **Art. 7 - Note finali**

Con riferimento a quanto previsto dalla Nota M.I. n° 278 del 6 Marzo 2020 "*Nelle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione per le quali è stata disposta la sospensione delle attività didattiche, le riunioni degli organi collegiali e le assemblee mensili degli studenti, già calendarizzate potranno essere posticipate alla fine della fase di sospensione ovvero effettuate con modalità telematiche o in presenza*", considerato l'attuale situazione di assoluta eccezionalità e il prolungarsi dell'emergenza epidemiologica causa COVID-19, il ricorso alle modalità telematiche per lo svolgimento delle riunioni a distanza degli OO.CC. potrà avvenire anche in assenza della preventiva regolamentazione di tali procedure, nel rispetto comunque di quanto previsto dagli articoli 2 e 3 del presente regolamento ed in attesa dell'approvazione dello stesso dall'organo collegiale competente (Consiglio di Istituto).

Per quanto non compreso nel presente regolamento, valgono le norme in premessa con particolare riguardo per il D.L. n° 22 del 8 Aprile 2020. Tale decreto (*Misure urgenti per gli Esami di Stato e la regolare valutazione dell'anno scolastico 2019/20*) cui si rimanda per ogni approfondimento, prevede l'adozione – attraverso apposite ordinanze del Ministro dell'Istruzione – di specifiche misure sulla valutazione degli allievi e sullo svolgimento degli Esami di Stato in ragione della ripresa o meno dell'attività didattica in presenza entro il 18 Maggio 2020. Si sottintende che il presente documento integrerà d'ufficio le modalità - anche telematiche - sulla valutazione degli allievi, scrutini finali ed Esami di Stato che saranno emanate dal Ministero competente in data successiva all'approvazione del presente regolamento.